



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha depositato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5685 del 2004, proposto dalla s.p.a. Mondialpol Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Avilio Presutti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza di San Salvatore in Lauro, n. 10;

contro

la s.p.a. RAI-Radiotelevisione Italiana (appellante incidentale), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Morbidelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Carducci, n. 4;

e noi confronti

- della s.r.l. Istituto di Vigilanza Sipro Sicurezza professionale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Paoletti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Buzzoni, n. 3;

- della s.r.l. Istituto di Vigilanza Città di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario

N. 1770/2005
Reg. Dec.

N. 5685/2004 Reg. Ric.

DISPOSITIVO
gc/2005

RESP. P. U. L.
Acc APP. P. U. L.

re.

Racco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, al viale
Mazzini, n. 114/B;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III
ter, 9 giugno 2004, n. 5460, e per l'accoglimento del ricorso di primo grado
n. 3389 del 2004;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l'atto di controricorso e appello incidentale, depositato dalla
s.p.a. RAI-Radiotelevisione Italiana;

Visto l'atto di costituzione in giudizio, depositato in data 24 giugno
2004 dalla s.r.l. Istituto di vigilanza Città di Roma;

Visto l'atto di costituzione in giudizio, depositato in data 2 luglio
2004 dalla s.r.l. Istituto di Vigilanza Sipro Sicurezza Professionale;

Vista la memoria della s.p.a. RAI-Radiotelevisione Italiana,
depositata 9 febbraio 2005;

Vista la memoria della s.r.l. Istituto di Vigilanza Sipro Sicurezza
Professionale, depositata in data 9 febbraio 2005;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla
pubblica udienza del 15 febbraio 2005;

Uditi l'avvocato Avilio Presutti per l'appellante principale,
l'avvocato Clarizia per la s.p.a. RAI-Radiotelevisione italiana, su delega
dell'avvocato Giuseppe Morbidelli, e l'avvocato Fabrizio Paoletti, per la
s.r.l. Istituto di Vigilanza Sipro Sicurezza Professionale;

Considerato che è stato depositato il dispositivo della decisione, cui segue il deposito della relativa motivazione, ai sensi dell'art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, come modificata dalla legge n. 205 del 2000:

Premesso in fatto

1. Con la nota n. 1410 del 19 febbraio 2004, il Direttore della divisione produzione TV della s.p.a. RAI ha invitato alcune imprese «a partecipare ad un incontro propedeutico ad una 'raccolta di offerte' per i servizi di vigilanza presso i nostri cespiti aziendali», distinti in due lotti.

Alle medesime imprese, il Direttore ha trasmesso anche la nota n. 1411 di pari data (con l'allegato capitolato tecnico), con cui sono state determinate le «condizioni d'offerta» e le relative modalità.

Al termine della procedura, la s.p.a. RAI ha assegnato il lotto n. 1 alla s.r.l. Istituto di Vigilanza Città di Roma e il lotto n. 2 alla s.r.l. Istituto di Vigilanza Sipro.

2. Col ricorso di primo grado n. 3389 del 2004 (proposto al TAR per il Lazio), la s.p.a. Mondialpol Roma – che ha presentato distinte offerte per i due lotti – ha impugnato tutti gli atti della procedura, comprese le note nn. 1410 e 1411 del 19 febbraio 2004, ed ha chiesto il risarcimento dei danni

Con la sentenza n. 5460 del 2004, il TAR:

- ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa, in ragione della applicabilità dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

- ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il sesto motivo del ricorso ed ha respinto il secondo ed il quarto motivo;

- ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

3. Con l'appello n. 5685 del 2004, la s.p.a. Mondialpol Roma ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, siano accolte le domande formulate in primo grado.

La s.p.a. RAI, con un controricorso contenente un appello incidentale, ha impugnato la sentenza del TAR nella parte in cui ha affermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva ed ha chiesto altresì che il ricorso di primo grado sia dichiarato inammissibile.

Si sono altresì costituite in giudizio la s.r.l. Istituto di vigilanza Città di Roma e la s.r.l. Istituto di Vigilanza Sipro, che hanno chiesto la reiezione del gravame.

Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato memorie difensive, con cui hanno approfondito le questioni controverse ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.

4. All'udienza del 15 febbraio 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione ed è stato conseguentemente depositato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità degli atti con cui la s.p.a. RAI ha assegnato alle società appellate i servizi di vigilanza armata presso i suoi «cespiti aziendali» (distinti in due lotti, per il valore complessivo di circa 7 milioni di euro, più altri 7 in caso di rinnovo), al termine della procedura avviata con le note nn. 1410 e 1411 del 19 febbraio 2004 del Direttore della divisione produzione TV.

La s.p.a. Mondialpol Roma:

- è stata invitata a partecipare alla procedura, con le medesime note di data 19 febbraio 2004;

- ha presentato distinte offerte per entrambi i lotti;

- ha impugnato innanzi al TAR per il Lazio tutti gli atti della procedura, chiedendone l'annullamento, oltre al risarcimento del danno.

Con la sentenza impugnata, il TAR ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa, ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il sesto motivo del ricorso, ha respinto il secondo ed il quarto motivo ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

La sentenza del TAR è stata impugnata:

- in via principale, dalla s.p.a. Mondialpol Roma, che ha chiesto l'accoglimento delle censure formulate in primo grado ed ha riproposto la domanda di risarcimento del danno;

- in via incidentale, dalla s.p.a. RAI, che ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di interesse, nonché che sia dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa.

2. Per il suo carattere preliminare, va dapprima esaminato l'appello incidentale, per la parte in cui ha chiesto che sia dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa.

2.1. Va premesso che la sentenza ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'art. 8, § 1. della direttiva europea n. 38 del 1993, poi recepita col decreto legislativo n. 158 del 1995, non assoggetta alle regole sull'evidenza pubblica le attività di televisione e di radiodiffusione (pur rientrando nel settore delle telecomunicazioni);

3. Va dunque verificato se nella controversia trova applicazione l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, per il quale *«sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale»*.

Come ha rilevato questo Consiglio (Ad. Plen., 23 luglio 2004, n. 9), con tale disposizione, il legislatore:

- ha individuato una ipotesi di giurisdizione esclusiva per le liti concernenti le procedure caratterizzate dalla doverosa indizione di una gara, in applicazione della normativa comunitaria;

- ha previsto una regola processuale strettamente conseguente alla sussistenza dell'obbligo di indizione della gara in base a regole pubblicistiche (ed a poteri di natura amministrativa), poco importando - in coerenza col diritto comunitario - la natura giuridica del soggetto tenuto a seguire il procedimento.

4. Ritiene la Sezione che la s.p.a. RAI era effettivamente tenuta a indire la gara per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e di sicurezza, per un importo senz'altro superiore alla soglia comunitaria.

Risulta al riguardo decisivo considerare che la s.p.a. RAI:

- a) va qualificata come impresa pubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 158 del 1995;

b) mentre non è tenuta ad applicare le disposizioni del decreto legislativo n. 158 del 1995 per gli appalti 'esclusi' e «nel settore delle telecomunicazioni» (come indicati nell'art. 8), quale impresa pubblica è invece tenuta ad applicare l'art. 7, comma 3, per il quale, «per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-B» (tra cui rientrano al n. 23 i servizi «di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati»), «si applicano solo gli articoli 19 e 28»;

c) deve dunque indire le gare, per tali servizi, inserendo le specifiche «prescrizioni tecniche» - disciplinate dall'art. 19 - «nei documenti generali o nel capitolato d'oneri di ciascun appalto» (di cui al comma 1), da porre a base dei bandi.

5. Quanto alla applicabilità dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 158 del 1995, in questa sede è sufficiente rilevare che:

- il TAR, con una specifica statuizione rimasta incontestata, ha rilevato l'applicabilità del medesimo art. 2, poiché la s.p.a. RAI è «posseduta dallo Stato-persona, il quale provvede altresì, sia pure in virtù di procedure di garanzia strettamente correlate alle funzioni di pubblico servizio, alla nomina del consiglio di amministrazione e degli organi di vigilanza e, soprattutto, all'indirizzo ed al controllo delle sue attività»;

- risultano peraltro pacifiche tali circostanze, poiché le azioni della s.p.a. RAI possono appartenere solo allo Stato, agli enti pubblici o alle società a totale partecipazione pubblica (ai sensi dell'art. 1 della legge n. 206 del 1993), i componenti del consiglio di amministrazione sono designati da organi dello Stato (art. 2 della legge n. 206 del 1993) e sussistono poteri di controllo e di vigilanza del Ministero delle comunicazioni e della

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

6. Quanto alla applicabilità degli articoli 7, comma 3, 19 e 28 del decreto legislativo n. 158 del 1995, ad avviso della Sezione è decisivo considerare che i «*soggetti aggiudicatori*» possono non applicare le disposizioni del medesimo decreto legislativo solo quando si tratti di uno degli «*appalti esclusi*» dall'art. 8 (tra i quali la lettera c) del comma 1 annovera i «*servizi di telecomunicazione*»), mentre per gli altri appalti, non compresi nella tassativa elencazione del comma 1, resta ferma l'applicabilità delle altre disposizioni del decreto legislativo (e in particolare quelle sull'obbligo di indizione della gara, di cui agli art. 11 ss.).

In altri termini, in coerenza col diritto comunitario, il decreto legislativo:

- esonera l'impresa pubblica alla indizione della gara quando si tratti di selezionare il contraente che svolga un servizio di telecomunicazione;

- impone la gara, quando l'impresa pubblica - che svolga quale attività unica o prevalente il servizio di telecomunicazione - intenda concludere un contratto per selezionare il contraente che svolga un servizio diverso da quello di telecomunicazione e indicato nell'allegato XVI-B.

7. Quanto, infine, alla conseguente applicabilità degli articoli 19 e 28 (richiamati dall'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 158 del 1995), emerge che essi - per gli appalti indicati nell'allegato XVI-B - hanno ribadito l'obbligo di indizione della gara:

- l'art. 19 (che ha attribuito rilievo alle specifiche prescrizioni tecniche dell'appalto) al comma 7 si riferisce ai «bandi pubblicati ai sensi dell'art. 11»;

- l'art. 28 ha disposto che «i soggetti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto ... comunicano alla Commissione CE ... i risultati della procedura di aggiudicazione».

Pertanto, qualora sia superata la soglia comunitaria, solo mediante l'indizione della prescritta gara l'impresa pubblica può aggiudicare i servizi indicati nell'Allegato XVI-B, tra cui quello di vigilanza, anche quando la sua unica o prevalente attività sia quella inerente alle telecomunicazioni.

8. Quanto precede comporta che:

- la s.p.a. RAI - valutato l'importo dei contratti - era tenuta a bandire la gara per la scelta del contraente nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 158 del 1995, in quanto «impresa pubblica»;

- è applicabile l'art. 6, comma 1, della legge n. 205 del 2005, con la conseguente sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva;

- va respinto l'appello incidentale sulla insussistenza della giurisdizione amministrativa (sicché diventano irrilevanti le ulteriori questioni, trattate dalle parti, sulla correttezza della statuizione con cui il TAR ha altresì qualificato la s.p.a. RAI come organismo di diritto pubblico).

9. Si deve pertanto passare all'esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso originario, formulate con l'appello incidentale dalla s.p.a. RAI.

10. Sotto un primo profilo, la s.p.a. RAI ha dedotto che:

- l'appellante s.p.a. Mondialpol Roma «è divenuta titolare dei servizi di vigilanza degli immobili RAI di cui al presente ricorso, con contratti stipulati il 1° ottobre 2000, proprio in base ad un procedimento negoziale a trattativa privata (conseguente all'autonomia negoziale della RAI s.p.a.), senza nemmeno alcun confronto concorrenziale tra più offerenti, mentre oggi essa lamenta la violazione delle regole di evidenza pubblica comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, che allora sarebbero state violate per prime proprio al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di servizi alla Mondialpol»;

- poiché l'appellante non si è collocata in posizione utile nelle graduatorie redatte per i due lotti, il suo interesse strumentale dovrebbe essere considerato «illegittimo» (perché volto ad ottenere la sostanziale *prorogatio* del rapporto e la conservazione di una «posizione di vantaggio ottenuta *contra ius*»);

- sarebbe pertanto proponibile l'*exceptio doli generalis*, che anche nel diritto pubblico renderebbe non meritevole di tutela una situazione originata *contra legem*.

11. Ritiene la Sezione che l'eccezione di inammissibilità così formulata vada respinta.

Nel presente giudizio, sono irrilevanti le pregresse modalità con cui la s.p.a. Mondialpol Roma ha ottenuto l'assegnazione dalla s.p.a. RAI dei medesimi servizi per i suoi cespiti immobiliari, a decorrere dal 2000.

Infatti, sia col ricorso di primo grado che con l'atto di appello, essa:

- non ha fatto valere una sua particolare posizione o preferenza, fondata sui precedenti contratti (il che altrimenti avrebbe fatto sorgere questioni sulla rilevanza della nullità per violazione di norme imperative);

- ha agito a tutela del suo interesse legittimo (volto alla indizione di una gara nel rispetto della normativa vigente), quale società che svolge servizi di vigilanza e di sicurezza e allo stesso modo di quanto avrebbe potuto fare una qualsiasi altra società operante nel settore, non avente precedenti rapporti con la s.p.a. RAI.

Non trovano pertanto eccezione le norme costituzionali sulla tutelabilità in giudizio dell'interesse legittimo.

12. Sotto un secondo profilo, l'appellante incidentale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per acquiescenza, poiché la s.p.a. Mondialpol Roma ha partecipato senza riserve alla procedura comparativa, consurando la lettera di invito e gli atti allegati, ma non anche le modalità di svolgimento della comparazione da parte della commissione esaminatrice.

Tale eccezione va esaminata congiuntamente alla statuizione con cui il TAR ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso originario.

Ad avviso del TAR, la s.p.a. Mondialpol Roma non avrebbe potuto lamentare la mancata pubblicazione delle note del 19 febbraio 2004, poiché «ha avuto piena e specifica contezza dell'avviso di gara, si da parteciparvi e da proporre offerta», ricevendo altresì «un congruo numero di informazioni», tale da consentirle di comprendere «l'oggetto del servizio e gli adempimenti del caso, oltre che di formulare offerta».

13. Ritiene la Sezione che - per le ragioni che seguono - il ricorso di primo grado nel suo complesso vada considerato ammissibile (sicché va

respinta la seconda eccezione formulata con l'appello incidentale e va invece accolta la censura dell'appellante sulla statuizione di inammissibilità del suo primo motivo originario).

13.1. Va preteso che al termine della procedura attivata con gli atti nn. 1410 e 1411 del 19 febbraio 2004, la s.p.a. RAI ha concluso i contratti con le società appellate nel corso del mese di aprile 2004.

Il ricorso di primo grado risulta dunque tempestivo, perché notificato in data 5 aprile 2004.

13.2. Ciò posto, rileva la Sezione che:

- non può essere ravvisata alcuna acquiescenza nella determinazione dell'appellante di partecipare «senza riserve» alla procedura, i cui atti ha poi impugnato in sede giurisdizionale;

- sussiste il suo interesse a dedurre la violazione delle regole di pubblicità e ad ottenere la rinnovazione della gara, anche se le sono state trasmesse le note di data 19 febbraio 2004.

Bisogna al riguardo tenere conto dei principi formulati in materia dalla giurisprudenza (che la Sezione condivide e fa propri), per i quali:

- l'impresa del settore può senz'altro impugnare gli atti in base ai quali l'amministrazione conclude un contratto in assenza del procedimento specificamente prescritto dalla legge, non rilevando la formale qualità di offerente (Corte Giust. C.E., Sez. I, 11 gennaio 2005, n. 2603; Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 1999, n. 292; Sez. V, 14 novembre 1996, n. 1374; Sez. V, 22 marzo 1995, n. 454);

- la proposizione della domanda di partecipazione alla gara non risulta un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare il bando (Sez. V, 10 febbraio 2000, n. 734).

Pertanto, non si può ammettere che una impresa - informata di una selezione comunque indetta e pur partecipandovi - perda la possibilità di ottenere la tutela giurisdizionale, quando faccia valere il proprio interesse alla indizione della gara in conformità della normativa, il cui rispetto avrebbe potuto comportare l'aggiudicazione in suo favore (anche, come nella specie, nell'ambito di una associazione temporanea di imprese, preclusa dalle lettere di invito).

14. Si può pertanto passare all'esame dell'appello principale.

Per il loro carattere preliminare e assorbente, vanno esaminati il primo ed il terzo motivo del ricorso originario (che risultano strettamente connessi, in quanto proposti al dichiarato scopo di ottenere la rinnovazione della gara, nel rispetto della normativa di settore).

15. Con l'originario primo motivo (riproposto a p. 5 del gravame), la s.p.a. Mondialpol Roma ha lamentato che gli atti nn. 1410 e 1411 del 19 febbraio 2004 si sono posti in violazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 158 del 1995 e con le regole di pubblicità e di trasparenza: secondo l'assunto, la s.p.a. RAI avrebbe dovuto far pubblicare il bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e su quella della Comunità.

Inoltre, con l'originario terzo motivo (riproposto a p. 6 del gravame), la società ha lamentato che l'ultima pagina dello «schema di contratto» (allegato 2 alle note del 19 febbraio 2004), per la parte in cui ha disposto che

«sono escluse le associazioni temporanee d'impresa», si è posta in violazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 158 del 1995.

16. Ritiene la Sezione che tali censure – da trattare congiuntamente, per la connessione de loro aspetti procedurali e sostanziali – siano fondate e vadano accolte.

16.1. Va premesso che, con la sentenza impugnata, il TAR:

- ha dichiarato inammissibile il primo motivo (con una statuizione riformata al precedente punto 13.2);

- ha respinto il terzo motivo, rilevando che la s.p.a. Mondialpol Roma non potrebbe dolersi del divieto di associazioni temporanee di imprese, in quanto ha partecipato alla gara quale impresa singola.

16.2. Ciò premesso, quanto ai principi di pubblicità e di trasparenza, la Sezione richiama le ragioni già esposte nei precedenti punti 4-8, per le quali la s.p.a. RAI – quale impresa pubblica – avrebbe dovuto scegliere il proprio contraente, tenuto a svolgere i servizi di vigilanza e di sicurezza, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 158 del 1995 e, dunque, in particolare dell'art. 11.

Esso ha prescritto le «modalità di indizione delle gare», tra cui rientrano quelle riguardanti la trasmissione «all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee» (comma 2) e quelle riguardanti le ulteriori pubblicazioni (di cui al comma 3).

Quanto al contestato divieto di presentazione delle offerte da parte di imprese raggruppate, a sua volta esso si è posto in contrasto con i principi fondanti il diritto comunitario e con l'art. 23 del decreto legislativo n. 158 del 1995 (sulle «riunioni di imprese», per il quale «le associazioni degli

imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possono fare offerte o negoziare con i soggetti di cui all'art. 2n).

Contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza gravata, sul piano sostanziale la s.p.a. RAI, non attuando le modalità di indizione prescritte dall'art. 11 e vietando le associazioni temporanee di imprese, ha alterato il principio della concorrenza libera ed ha limitato le possibilità di partecipazione delle imprese interessate, nell'ambito della Unione europea, anche con riferimento alla posizione dell'appellante.

Infatti, la mancata pubblicazione del bando e il divieto di proporre offerte nell'ambito di associazioni temporanee d'impresa - considerati unitariamente - non solo hanno precluso ad altre imprese di venire a conoscenza della gara, ma hanno anche inciso negativamente sulle stesse facoltà dell'appellante, che - non potendosi avvalere dell'associazione temporanea di imprese - non ha potuto formulare un'offerta coerente con la normativa di settore.

17. L'annullamento degli atti di attivazione della procedura comporta l'annullamento, per illegittimità derivata, degli atti ulteriori del procedimento, nonché la caducazione degli effetti dei contratti conclusi dalla s.p.a. RAI con le società appellate, controinteressate in primo grado (Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3465; Sez. VI, 19 novembre 2003, n. 7470; Sez. VI, 14 marzo 2003, n. 1518; Sez. V, 5 marzo 2003, n. 1218; Sez. VI, 14 gennaio 2000, n. 244; Sez. V, 25 maggio 1998, n. 677, Sez. V, 30 marzo 1993 n. 435).

Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno, riformulata in questa sede dall'appellante, poiché:

- già in primo grado essa è stata proposta solo subordinatamente al mancato accoglimento della domanda di annullamento;

- l'interesse strumentale dell'appellante - volto alla rinnovazione della gara - è integralmente soddisfatto con le precedenti statuizioni di annullamento;

- le spese di partecipazione sono state sostenute per ottenere ugualmente le aggiudicazioni, malgrado la presentazione dell'offerta neppure risultasse essenziale per la proposizione del ricorso di primo grado.

18. Per le ragioni che precedono:

- l'appello incidentale va respinto;

- con reiezione della domanda risarcitoria, va accolto l'appello principale, sicché, in riforma della gravata sentenza e in accoglimento del ricorso di primo grado, vanno annullate le note nn. 1410 e 1411 del 19 febbraio 2004, con i conseguenti atti della gara.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

Per questi motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

- respinge l'appello incidentale;

- accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti impugnati in primo grado.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 15 febbraio 2005, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l'intervento dei signori:

| | | |
|-----------|----------|-----------------------|
| Claudio | Varrone | Presidente |
| Sabino | Luce | Consigliere |
| Luigi | Maruotti | Consigliere estensore |
| Lanfranco | Balucani | Consigliere |
| Guido | Salemi | Consigliere |

Consigliere Est. *Luigi Maruotti* *Presidente* *Segretario*
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 18.06.2005 *Giuseppe Maria Ricci*

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Maria Rita Chia
Il Direttore della Sezione
CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi 18.06.2005 copia conforme alla presente è stata trasmessa

a CIN: *COMUNICAZIONE*

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n. 642

Il Direttore della Segreteria
Antonio Zinich